



COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO DI MATERNITA'

ART. 66 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998

Chi può chiedere il contributo

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo, improrogabilmente entro 6 mesi dalla data del parto.

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui, deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Requisiti richiesti

essere residente nel Comune di Sennori;
 essere cittadina italiana, comunitaria o extra-comunitaria, se in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98), della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07) o del Permesso

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07) o se in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette;

essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a €. 1694,45 per l'anno 2015;

il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori;

non aver superato un ISEE pari a €. 16.954,95 per l'anno 2015, redditi 2014, per un nucleo familiare di minimo tre componenti;

La domanda va presentata improrogabilmente entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento pre-adoztivo.

1 L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti casi:

a. in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello stato al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà, comunque, non sia in affidamento presso terzi.

b. in caso di decesso della madre del neonato (vedi art.11 del D.P.C.M. Del 21/12/2000 n 452)

Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per la madre.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Documentazione da allegare

fotocopia della certificazione ISEE di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore;
 fotocopia della carta di soggiorno della dichiarante, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno Fam. UE art. 10 D.L. 30/07;

fotocopia della carta di soggiorno del bambino; in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla al Comune di Sennori non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l'assegno di maternità non potrà essere erogato ;

fotocopia della carta di identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi.

Il contributo è pari ad €. 1.694,45 per l'anno 2015.

La domanda deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune di Sennori.